

STATUTO

NAULI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLAMAR CA VIA DELL'ALLEANZA
17

Numero REA: CA - 229656

Codice fiscale: 02864260928

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

Statuto

Art. 1 - Denominazione e sede - E' costituita, con sede nel Comune di Villamar una società cooperativa denominata "Nauli Società Cooperativa Sociale".

Art. 2 - Norme applicabili - Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Durata - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.

Art. 4 - Oggetto - La società, che non ha finalità di lucro, svolgerà attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitari, assistenza sanitaria, istruzione, formazione e ricerca; la società si propone i seguenti scopi:

- programmare, avviare e gestire asili nido, scuole materne, spazi educativi e ricreativi rivolti alla prima e seconda infanzia, pre-adolescenza, adolescenza, giovani ed anziani, condurre attività di animazione;
- programmare ed avviare case di riposo per anziani;
- programmare e direttamente svolgere interventi educativi e socio-educativi relativi all'handicap, il disagio scolastico, la devianza minorile, l'inserimento sociale di maggiorenni non ancora autonomi;
- programmare e condurre interventi a carattere socio-educativo finalizzati alla prevenzione di situazioni di disagio ed emarginazione ed attivare azioni multidisciplinari che favoriscano lo sviluppo delle risorse umane e sociali del singolo e della comunità;
- predisporre progetti di intervento sociale, coordinare e supervisionare il lavoro degli operatori impegnati nella realizzazione dell'intervento;
- elaborare strumenti metodologici per piani di formazione e aggiornamento, qualificazione degli operatori educativi scolastici e sociali;
- promuovere e condurre attività di ricerca sulle tematiche educative e socio-educative, organizzare dibattiti e convegni, tavole rotonde sugli stessi problemi;
- compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari necessarie e utili per il raggiungimento dei fini sociali.

La cooperativa potrà, inoltre, richiedere finanziamenti e contributi alla Provincia, alla Regione, allo Stato, all'U. E., avvalendosi delle leggi esistenti a favore della cooperazione; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Art. 5 - Numero e categorie di soci - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, appartenenti alle seguenti categorie: a) soci cooperatori, che prestano la loro attività; b) soci sovventori, come previsti dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti ai soci; c) soci elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Al fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

I soci cooperatori: concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 6 - Strumenti finanziari - Con delibera dell'assemblea,

la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 codice civile e dell'articolo 111- octies delle d.a.t.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità del rimborso.

La delibera dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengano attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 7 - Procedura di ammissione - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Quote - Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro. Nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

Art. 9 - Cessione delle quote dei soci cooperatori - La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 10 - Vincoli sulle quote - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 11 - Recesso - Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla

entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Art. 12 - Esclusione del socio - L'esclusione del socio deve essere deliberata dagli amministratori e può aver luogo oltre che nei casi previsti dalla legge - e precisamente dagli articoli 2531 c.c. e 2533 c.c. - anche in conseguenza di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13 - Morte del socio - In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del seguente art. 14.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 14 - Liquidazione della quota - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ad esclusione di quelle versate a titolo sopraprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio; per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 15 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa a norma dell'art. 2536 c.c..

Art. 16 - Patrimonio sociale - Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati dalle quote di cui al precedente articolo 8; b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione; a detta riserva, qualunque sia il suo ammontare, deve essere destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali; c) dagli strumenti privi del diritto di amministrazione di cui all'articolo 6; d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) e d) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita della società, nè all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 17 - Divieti - E' fatto divieto alla cooperativa di: a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del precedente articolo 16.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante: a) integrazioni dei compensi; b) aumento gratuito del capitale sociale; c) distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 19 - Assemblea - Le assemblee ordinarie e straordinarie

sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purchè nel territorio della regione Sardegna.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; le ragioni della dilazione dovranno essere esposte dall'organo amministrativo, nella relazione prevista dall'articolo 2428.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria: a) approva il bilancio; b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci; d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della società, sono di competenza dell'organo cui è affidata l'amministrazione della società.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località nel territorio dello Stato Italiano, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nono-

stante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci.

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del Presidente.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Art. 20 - Organo amministrativo - La società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ciascun amministratore può essere rieletto, senza limiti temporali.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni richiamate all'art. 2544 c.c. nè quelle indicate dall'art. 2475, comma 5 e dall'art. 2544, comma 1.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina (dell'amministratore o) dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 21 - Poteri di rappresentanza - La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore unico. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del presidente. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Art. 22 - Collegio sindacale - Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2543, comma 1, c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso, il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 23 - Controllo contabile - Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 24 - Disposizioni finali - In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.